



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Alessandro Volta"

**I.T. Costruzioni, ambiente e territorio diurno, Liceo Artistico diurno,
I.T. Costruzioni, ambiente e territorio & Amministrazione, finanza e marketing serale**
Via Abbiategrasso, 58-Località Cravino - 27100 PAVIA

segreteria didattica tel 0382526353 segreteria amministrativa tel 0382526352 fax 0382526596
e-mail info@istitutovoltapavia.it pec: pvis006008@pec.istruzione.it

sito: www.istitutovoltapavia.it

Sezione associata Liceo Artistico Via Riviera, 39 - 27100 Pavia tel 0382525796 fax 0382528892
Scuola superiore in ospedale- Scuola in casa circondariale
CF 80008220180 P.I. 01093720181 codice IPA UFC11F



I.I.S. "A. VOLTA" (PV)
Member of UNESCO
Associated Schools



ECDL
European Computer
Driving Licence



REGOLAMENTO COMITATO DI VALUTAZIONE I.I.S. VOLTA- PAVIA

Art.1

Finalità del regolamento

- 1) Il presente regolamento persegue l'obiettivo di trasformare l'elezione del comitato e il processo di valutazione del merito in un'effettiva opportunità di crescita del sistema innescando una compartecipazione da parte dell'intera comunità e coinvolgendo tutti al miglioramento dell'organizzazione. Il processo valutativo, infatti, è un'occasione preziosa per mettere a fuoco punti di forza e di debolezza del servizio di istruzione e formazione e per programmare con maggiore precisione e cura gli interventi utili al miglioramento. Le finalità che si vogliono attribuire al processo sono essenzialmente il miglioramento complessivo del servizio e lo sviluppo professionale.
- 2) La valutazione del merito deve garantire il più possibile un clima collaborativo e partecipativo. Anche a questo fine, tenuto conto dell'entità delle risorse assegnate alla scuola, è opportuno temperare l'esigenza di rendere minimamente incentivante l'importo del bonus con quella di ridurre in modo eccessivo la platea dei possibili beneficiari dell'incentivazione economica.

Art.2

Natura giuridica del Comitato

Il Comitato per la valutazione dei docenti viene istituito in ogni scuola ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 dell'art. 1 della legge n. 107/2015.

Art. 3

Composizione e durata del Comitato

- a) Il comitato ha durata di tre anni scolastici è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito, per il secondo ciclo di istruzione, dai seguenti componenti:
 - a.1) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
 - a.2) un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, scelti dal consiglio di istituto;
 - a.3) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici
- b) Nella riunione di insediamento il Dirigente scolastico nomina il vicepresidente e il segretario
 - b.1) Il vicepresidente individuato nella componente docente sostituirà il presidente in caso di impedimento
 - b.2) Il segretario, individuato nella componente docente, ha il compito di redigere processo verbale delle riunioni. Il verbale sarà firmato dal presidente e dal segretario e raccolto su apposito registro da conservare agli atti della scuola.

Art. 4

Modalità di scelta dei componenti del comitato- Oneri-

- 1) 1. La scelta dei membri docenti in seno al collegio dei docenti avviene con l'autocandidatura dei docenti; in presenza di più di due candidature, si procede alla votazione tramite scrutinio segreto con una sola preferenza espressa.
- 2) Poiché la durata dell'incarico è triennale, è opportuno che i docenti scelti siano docenti a tempo indeterminato e fra coloro che, ragionevolmente e nei limiti di previsione, svolgano il loro servizio per almeno tre anni nell'istituto; si tiene conto dell'opportunità di assegnare un componente docente all'interno del Comitato per ognuno due percorsi CAT e liceo Artistico della scuola.
- 3) La scelta del componente del Consiglio di Istituto segue lo stesso criterio della precedente.
- 4) La scelta dei genitori da parte del Consiglio d'istituto "può avvenire anche non necessariamente nell'ambito del Consiglio, in quanto la "rappresentanza" può essere intesa in senso lato, come possibile individuazione di rappresentanti anche all'esterno del Consiglio.
- 5) Il Comitato di valutazione è istituito presso l'Istituto Istruzione Superiore Volta di Pavia senza maggiori oneri per la finanza pubblica; come da normativa vigente nessun compenso è previsto per i membri.

Art . 5

Costituzione, insediamento, Convocazione, validità delle convocazioni e delle deliberazioni del Comitato

1. A composizione completata, il dirigente scolastico provvede alla formale costituzione del Comitato mediante decreto di nomina tenendo conto delle scelte e designazioni dei tre soggetti istituzionali.

2. Il dirigente scolastico, quale presidente del Comitato di valutazione, provvede alla convocazione per l'insediamento.

Il comitato è convocato dal presidente:

- a) in periodi programmati per individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell'art.11;
- b) alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417;
- c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità in relazione alla valutazione del servizio di cui all'art.448 del D.lvo 297/94 e all'esercizio delle competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501 D.lvo 297/94.

3. La convocazione del comitato deve essere disposta con un congruo preavviso di massima non inferiore ai 5 giorni rispetto alla data delle riunioni;

4. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo, anche a mezzo posta elettronica, o mediante pubblicazione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, la pubblicazione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione del comitato; La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta del comitato; di ogni seduta viene redatto verbale, firmato dal presidente e dal segretario, che viene custodito agli atti della scuola.

5. La seduta del Comitato regolarmente convocato è valida quando interviene almeno la metà più uno dei componenti in carica. In tal caso il presidente, constatata la presenza del numero legale, può dare avvio ai lavori.

6. Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese; la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

7 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi dai componenti presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 6

Compiti del comitato

I compiti del Comitato sono definiti ai sensi dell'art.11, c3, c4, c5.

c3: "Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

- a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

c4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor, senza la presenza della componente genitori e alunni.

c5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 (TU 297/1994)».

Il comitato individua autonomamente i criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base delle aree esplicitate dalla legge 107/2015 (Comma 129).

Nella delineazione dei suddetti criteri, si deve comunque tenere conto dei vincoli posti dalle norme generali nella parte in cui non sono state derogate dalla disciplina speciale dettata dalla legge 107/2015 per il personale Docente della scuola.

Art. 7 Funzionamento del Comitato

1. Non essendo un Organo perfetto, il Comitato di Valutazione può funzionare anche senza la presenza di alcune componenti, purché il numero dei presenti non sia inferiore a tre;
2. Il quorum deliberativo resta quello della maggioranza assoluta dei presenti,
3. Le adunanze sono regolari con la presenza di metà più uno degli aventi diritto. In caso di un numero pari di presenti, prevale il voto del Presidente.
4. Il Comitato di Valutazione è Organo Collegiale cui la legge attribuisce una serie di funzioni amministrative, per cui non sarebbe possibile che alcuni o tutti i componenti decidessero, ad esempio, di partecipare alla trattazione delle sole materie già previste dal D.Lvo 297/1994, rifiutandosi di deliberare in ordine all'individuazione dei criteri di attribuzione del "bonus".
5. Nel caso di reiterata e comprovata impossibilità di deliberare, il Dirigente scolastico dovrà provvedere comunque alla formulazione dei criteri con un motivato atto sostitutivo proprio.
6. Rientra, naturalmente, nella casistica ordinaria del funzionamento degli Organi Collegiali la possibilità che i membri dissentano e votino contro eventuali proposte avanzate dal Dirigente scolastico o che taluni si astengano dalle votazioni.

Art. 8 Ambito di intervento del Comitato di Valutazione.

1. Il Comitato di Valutazione individua i criteri generali con cui il Dirigente scolastico deve assegnare il bonus (Legge 107/2015, all'art. 1, comma 129, punto 3).
2. Detti criteri generali dovranno essere oggetto di diffusione a cura del Dirigente scolastico.
3. Il Comitato potrà ricomprendere tra i criteri generali anche la determinazione della quota percentuale di docenti destinatari del bonus, fatto salvo il limite minimo del 10% fissato dalla L. 135/2012 e il divieto di assegnarlo "a pioggia" alla totalità.
4. La scelta della quota di personale da premiare viene demandata al Dirigente Scolastico, sempre sulla base dei criteri generali indicati dal Comitato .
5. È compito del Dirigente scolastico individuare, con motivata valutazione espressa, i docenti di ruolo destinatari del bonus, sulla base dei criteri individuati dal Comitato di Valutazione. Il medesimo Dirigente comunicherà le motivazioni ai destinatari del bonus, evitando di formulare giudizi negativi nei confronti di tutti gli altri.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lvo 14 marzo 2013 n. 33, il Dirigente scolastico, dopo aver pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti, dovrà limitarsi a

pubblicare i dati relativi alla distribuzione dei premi ai Docenti soltanto in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, del grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità.

Art. 9

Linee di indirizzo per la formulazione dei criteri

In particolare si richiamano:

- ❖ L'articolo 18 del D. Lvo 150/2009 (le p.a. Promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale anche attraverso l'utilizzo di sistemi selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi. E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi...);
- ❖ L'art. 5, c. 11 ter del DL 95/2012 e comma 11 quinquies convertito in L.135/2012 (nella valutazione della performance non sono considerati i periodi di congedo per maternità, paternità e parentale); (il personale che risulta più meritevole non deve essere inferiore al 10 per cento della rispettiva totalità dei dipendenti oggetto della valutazione)

Dalle norme sopra citate si evince che:

- 1) non è possibile distribuire il compenso accessorio per merito alla generalità dei Docenti con modalità "a pioggia" o sulla base di automatismi;
 - 2) la distribuzione per merito non può interessare meno del 10% della totalità dei Docenti oggetto della valutazione;
 - 3) nella valutazione della prestazione individuale dei Docenti non sono considerati né i periodi di congedo per maternità né i periodi di congedo parentale.
- ❖ I criteri elaborati dal comitato devono essere coerenti con le competenze indicate nei seguenti articoli del CCNL 2003-2206: art.26 - funzione docente, art.27 - profilo professionale docente, art.28 - attività di insegnamento 26,. 27, 28 del CCNL e con quanto previsto dal 3° comma dell'art. 448 del D.Lgs 297/1994.
 - ❖ La scelta dei criteri deve essere coerente con POF 2015/2016, con il PTOF 2016/19 e quindi con le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo emersi nel RAV e nel PdM.
 - ❖ I criteri devono riferirsi alle aree di valutazione indicate dalla legge nelle lettere a), b), e c) dell'art.11 del D. Lvo 297/94 così come modificato dall'articolo1, comma 129 della legge 107/2015.

Per ogni area di valutazione devono essere formulati gli indicatori e per ogni indicatore i criteri ed eventualmente il peso di ogni area. La valutazione del docente deve essere globale e scaturire dall'insieme delle tre aree.

Art. 10

L'assegnazione del bonus

1. Il comitato non assegna il bonus che rimane prerogativa sostanziale e discrezionale del dirigente scolastico (comma 127 della Legge 107).
2. Il dirigente individua il docente o docenti di ruolo cui assegnare il bonus in conformità ai criteri fissati dal comitato.
3. Il dirigente ha l'obbligo della motivazione del provvedimento di assegnazione del bonus in ottemperanza all'obbligo della trasparenza, di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.
4. Nell'ottica del processo condiviso di miglioramento continuo, è opportuno che il dirigente scolastico curi con particolare attenzione il ritorno informativo al collegio dei docenti, per gli

aspetti generali, e ai singoli docenti, per il loro specifico risultato, degli elementi emersi dal processo valutativo.

Art. 11
Pubblicità degli atti

1. La pubblicità degli atti del comitato deve avvenire mediante pubblicazione all'albo di istituto, della copia integrale sottoscritta dal presidente e dal segretario del testo delle deliberazioni adottate dal comitato stesso.
2. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria dell'istituto e per lo stesso periodo sono esibiti a qualsiasi docente ne faccia richiesta.
3. Le decisioni preliminari, unitamente ai criteri di assegnazione e ogni altro criterio adottato saranno pubblicati all'albo (criterio di trasparenza e condivisione).
4. La necessità della pubblicazione dei criteri è legittimata dalla trasparenza dell'operato della P.A., dal fatto che tutti i docenti sono destinatari della valorizzazione e che ciascuno ha il diritto di conoscere quali siano gli obiettivi da raggiungere.

Il segretario del Comitato

Prof. Emanuele Vicini

Il Presidente del Comitato

Il Dirigente Scolastico Arch. Franca Bottaro

Pavia, 16 Maggio 2016